

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 - BIS DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I., PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI DIRIGENTE AMBIENTALE – BIOLOGO.

RICHIAMATA la D.D.G. n. 487 del 28/10/2024, avente ad oggetto *“APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2024 DI CUI ALLA D.D.G. n. 61/2024. AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3.4 - PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI – PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 (P.T.F.P. 2024-2026).”*, la quale prevede il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale in qualità di Dirigente Ambientale da assegnare alla sede del Dipartimento Ambientale di Lecce;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 13 del 04/02/2025, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);

Il D. Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali, sottoscritto il 16 Luglio 2024;

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

L’art. 32 (“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”) della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

CONSIDERATO che:

Con nota prot. n. 0002085 del 16/01/2025, l'ARPA Puglia ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 "Disposizioni in materia di mobilità del personale", formulando apposita comunicazione alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione promozione e tutela del lavoro e, per conoscenza, al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza - Consiglio Ministri - Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni

PRESO ATTO CHE l'apposito Ufficio della Regione Puglia ha comunicato – con nota prot. n. 0029716/2025 del 21/01/2025 acquisita al protocollo di ARPA Puglia con n. 0003108/205 di pari data - che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non sono presenti lavoratori che abbiano i requisiti richiesti.

CONSIDERATO che si può procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi, essendosi conclusa, senza esito positivo, la procedura in materia di mobilità del personale ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

È indetto, in attuazione del Piano ordinario del Fabbisogno di personale 2024-2026 di cui alla D.D.G. n. 487/2024, un avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per la copertura di una posizione nel profilo di Dirigente Ambientale Biologo presso la sede dipartimentale di Lecce della scrivente Agenzia.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e s.m.i. e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010.

L'Amministrazione si riserva di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura selettiva in relazione ad eventuali ulteriori esigenze dotazionali da prevedersi nella programmazione triennale ordinaria del fabbisogno di personale dell'Agenzia. Il tutto nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere dipendenti a tempo indeterminato presso Enti e Aziende del Servizio Sanitario Nazionale o presso le Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i, con inquadramento nel profilo professionale di Dirigente Biologo;
- b) Aver superato il periodo di prova nel profilo di Dirigente Biologo;
- c) Non aver superato il periodo di comporta;
- d) Non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
- e) Essere fisicamente idonei all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- f) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- g) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati nell'ultimo biennio;
- h) Non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.
- i) essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Scienze Biologiche o corrispondenti lauree specialistiche (LS) o magistrali (LM) ad esse equiparate;
- j) Essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Biologo;
- k) Essere iscritti all'Ordine Professionale dei Biologi – Sez. A.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento della procedura di mobilità. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta

l'esclusione dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

3. In relazione ai suddetti requisiti, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.

5. La partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

ARTICOLO 2 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica deve essere inviata, esclusivamente, per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), **entro e non oltre il termine di giorni TRENTA (30)** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine di scadenza verrà prorogato al giorno successivo non festivo.

2. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

4. Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema "inPa", inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

5. Sono accettate, esclusivamente e indifferibilmente, le domande "inviate" nella procedura online ed inviate entro le ore 16:00 del termine di scadenza previsto per la partecipazione. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione all'indirizzo mail indicato nella domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "InPa". Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, di controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi. In ogni caso, la ricevuta può essere scaricata dalla sezione "Riepilogo" del portale alla voce "Riepilogo domanda". La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

7. Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

8. La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica.

9. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPa".

10. Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

11. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 10,33 (dieci/33 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPa". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

12. L'Amministrazione non è, in alcun caso, responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del

portale "inPa" ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per esaurita capacità di ricezione).

13. Pertanto, è cura del candidato informare l'Amministrazione di qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

14. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso, l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

15. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

16. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste al candidato dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

17. Si consiglia ai candidati di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, onde evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ARPA PUGLIA non si assume responsabilità alcuna. Si precisa che l'assistenza fornita da Arpa Puglia sarà garantita sino alle ore 12:00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

18. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 116.

ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI EVENTUALE ANNULLAMENTO E RIAPERTURA DELLA DOMANDA

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto della procedura).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on-line alla procedura selettiva.

ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

1. Nella domanda di partecipazione, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire e specificando:

a) Cognome, nome, codice fiscale, luogo, data di nascita e residenza;

b) Indirizzo di posta elettronica certificata al quale questa amministrazione invierà ogni comunicazione finalizzata all'assunzione;

c) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);

d) l'Azienda o l'Ente del Comparto e/o altre Pubbliche Amministrazioni di Comparti diversi presso cui il candidato presta attualmente servizio a tempo indeterminato con il recapito telefonico dei relativi uffici amministrativi cui far riferimento per le finalità di espletamento della procedura, la data di assunzione a tempo indeterminato, specificando se si tratta di assunzione mediante concorso, mobilità o altro e se è a

tempo pieno o parziale. In quest'ultimo caso, il candidato deve indicare la relativa percentuale di part-time e la disponibilità a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

- e) L'inquadramento nel profilo professionale di Dirigente Biologo. Il/la candidato/a dovrà indicare anche la posizione economica in essere;
- f) L'avvenuto superamento del periodo di prova;
- g) Il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della sede universitaria di conseguimento;
- h) Il possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Biologo;
- i) L'iscrizione all'Albo professionale dei Biologi – Sez. A;
- j) Il possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come risultante dall'ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- k) L'assenza di sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio e di procedimenti disciplinari in corso;
- l) Di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- m) L'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate;
- n) Di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- o) Di essere in possesso di eventuali titoli preferenziali, relativi a situazioni familiari e/o sociali, compreso eventuale godimento Legge n. 104/92 e/o Legge n. 68/1999;
- p) Il godimento dei diritti civili e politici, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
- q) Eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, che dovranno essere descritti analiticamente con precisa indicazione dell'ente, del tipo di rapporto, del periodo, della posizione funzionale/profilo ricoperto e dell'attività espletata;
- r) Di non essere un lavoratore collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, co. 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012;
- s) Di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
- t) Di accettare che le modalità di notifica rinvenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente con le modalità previste nel presente bando;
- u) Di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 ed al Regolamento Europeo n. 679/2016, per lo svolgimento della procedura selettiva, ivi compreso l'esercizio del diritto di accesso agli atti;
- v) Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA Puglia per tutte le comunicazioni inerenti all'avviso di mobilità in parola nonché all'utilizzo della graduatoria;
- w) Indirizzo di posta elettronica certificata cui questa amministrazione si riserva di inviare ogni comunicazione e/o convocazione finalizzata all'assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni;
- x) Di essere in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
- y) Di aver effettuato il pagamento del contributo di partecipazione di € 10,33.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, dichiarare:

- a) Di avere adeguata conoscenza della lingua Italiana;
- b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

3. L'ARPA Puglia non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o informatici o fatti, comunque, imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

4. Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono dichiarare anche i titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso. I titoli posseduti dovranno essere indicati in modo esaustivo.
5. Come già precisato, ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line e sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R., oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
6. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all'Autorità competente. In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto o incomplete. Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente) con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
7. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
8. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente bando.
9. All'atto della registrazione sul portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo di P.E.C. o altro domicilio digitale.
10. Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.
11. Le pubblicazioni scientifiche, sia in formato elettronico che cartaceo, dovranno essere elencate e allegate nella specifica sezione della domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione.

ARTICOLO 5 – ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA.

1. Le istanze e le dichiarazioni da rendere secondo quanto previsto nel presente bando e da inviare per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

ARTICOLO 6 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.
2. L'Agenzia può disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione, riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ai sensi di legge, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla procedura solo i candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti e di escludere, in qualunque momento, dalla procedura i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Costituisce motivo di irricevibilità:

- a) L'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;
- b) L'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando;
- c) Eventuale mancato riscontro alle richieste di specificazione/chiarimenti dell'Amministrazione nei termini ivi indicati.

6. Costituisce motivo di non ammissione il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione.

7. Costituisce motivo di esclusione:

- Mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere la prova colloquio;
- Violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;
- Mancato superamento della prova prevista dal presente bando;
- Accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivo di esclusione:

- Non aver dichiarato nella domanda di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- Non aver dichiarato nella domanda di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

8. L'ammissione dei candidati sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. L'eventuale esclusione/non ammissione/irricevibilità sarà, invece, comunicata direttamente agli interessati, avvalendosi dell'indirizzo di P.E.C. comunicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 7 – INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, INCARICHI DI DOCENZA.

1. All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e i dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, avendo cura di indicare:

O la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato;

o Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede dell'Amministrazione, il profilo professionale;

O L'orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali);

O Il preciso periodo di servizio con l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di cessazione.

2. Ai fini della valutazione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

4. Qualora la specifica qualifica non sia indicata nei campi selezionabili, il candidato può usare la voce "altro" unitamente alla compilazione del campo note per dettagliare il ruolo/incarico svolto.

5. Per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, il candidato è tenuto ad indicare l'esatta denominazione e l'indirizzo del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'eventuale impegno orario settimanale, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla sua realizzazione.

6. Per la frequenza di corsi di aggiornamento, il candidato deve indicare la denominazione dell'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto del corso, la data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

7. Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, il candidato deve indicare la denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, l'oggetto della docenza e le ore effettive di lezioni svolte.

8. I rapporti di lavoro e le attività professionali in corso possono essere auto-certificati limitatamente alla data in cui viene presentata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato deve inserire la data di presentazione della domanda).

9. Per le esperienze lavorative presso privati in profilo attinente a quello da ricoprire, il candidato è tenuto ad indicare:

- l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente;
- la data di inizio e l'eventuale data di termine;
- la specifica categoria/qualifica;
- la descrizione dell'attività;
- il tipo di contratto;
- l'impegno orario.

10. Il servizio prestato presso organismi internazionali è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto.

11. Si precisa che, laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovi la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

12. Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPa e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

13. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente procedura di mobilità sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dell'ulteriore normativa in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.

2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi, entrambi esperti nelle materie di cui al presente bando, e un Segretario.

3. Saranno inoltre nominati il Presidente supplente, due componenti supplenti e un segretario supplente.

4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'Agenzia, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

5. Il presidente e i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per la selezione. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

6. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. Il Presidente e i Componenti supplenti intervengono alle sedute della commissione e subentrano al Presidente e ai Componenti effettivi nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

7. I componenti della commissione il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

8. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà rinvenibile nella sezione dedicata al

presente concorso sul Portale InPa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso.

9. Nella composizione della commissione esaminatrice si terrà conto delle previsioni in materia di parità di genere di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ

1. La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati nell'ambito dei criteri di scelta prestabiliti nel bando, con particolare riferimento al curriculum posseduto da ciascuno di essi.

2. Verrà, pertanto, effettuata una preventiva valutazione dei *curricula*. Per i soli candidati i cui curricula saranno valutati positivamente, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione, si procederà all'espletamento del colloquio, volto alla valutazione delle capacità professionali.

3. Il Colloquio sarà finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- Preparazione professionale specifica;
- Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
- Capacità relazionali e mediazione dei conflitti.

Il colloquio si intende superato con il punteggio di 21/30.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE

1. La Commissione avrà a disposizione 60 punti, di cui 30 per i titoli e 30 per la prova colloquio.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

2. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera;
- b) titoli accademici e di studio;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) curriculum formativo e professionale.

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- A) MAX 14 punti per i titoli di carriera;
- B) MAX 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- C) MAX 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- D) MAX 6 punti per altri titoli.

A) TITOLI DI CARRIERA (max 14 PUNTI)

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere ovvero in altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 165/2001:

- 1) nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore o in funzioni apicali di natura direttiva: punti 0,75 per anno;
- 2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 (Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero). Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi innanzi indicati.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 6 punti)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Voto del titolo di studio fatto valere per l'accesso alla selezione attribuito nel seguente modo:
A. Da 100 a 105: punti 0,50
B. Da 106 a 110: punti 1,00
C. 110 e lode: punti 1,50
Laurea V.O. o a ciclo unico anche se fatta valere come titolo di accesso ulteriore 0,50 punti
Ulteriore laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale non a ciclo unico che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,50
Master di 1° livello con almeno 30 C.F.U.: punti 0,50
Master di 2° livello con almeno 60 C.F.U.: punti 0,75
Dottorato di ricerca: punti 2,00
Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 0,25

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 4,00 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice, le pubblicazioni sulle riviste devono essere in possesso del codice ISSN. Se i working paper hanno codice ISSN sono assimilati ad articoli. Se hanno codice ISBN sono assimilati a monografie

Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi per ogni elemento, nel limite del punteggio massimo di punti 4,00.

Articoli su riviste internazionali con un solo autore: Punti 1,00
Articoli su riviste internazionali con più autori: Punti 0,50
Articoli su riviste nazionali con un solo autore: Punti 0,50
Articoli su riviste nazionali con più autori: Punti 0,35
Proceedings in atti di conferenze internazionali con refree dotati di ISBN o ISSN: Punti 0,15
Capitoli di libro pubblicato a stampa con ISBN o ISSN: Punti 0,50
Libri pubblicati a stampa con ISBN o ISSN: Punti 1,00

D) ALTRI TITOLI: MAX 6,00 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

<ul style="list-style-type: none"> attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,50 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 0,50 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,30 per certificazione [max n. 1 certificazione per le conoscenze linguistiche; max n. 1 certificazione per le conoscenze informatiche]
<ul style="list-style-type: none"> Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,30 a corso
<ul style="list-style-type: none"> Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,20 a corso
<ul style="list-style-type: none"> Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,10 a corso;
<ul style="list-style-type: none"> Docenza in materia attinente al profilo della selezione presso Amministrazioni pubbliche o Enti privati: 0,20 punti per anno o proporzionalmente ridotto per frazione di anno indipendentemente dal numero di docenze
<ul style="list-style-type: none"> tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
<ul style="list-style-type: none"> altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max 1,00 complessivi

ARTICOLO 12 - CALENDARIO E PROVA COLLOQUIO

1. Il diario del colloquio nonché la sede di espletamento dello stesso saranno resi noti ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati almeno venti (20) giorni prima della data fissata tramite pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> sezione Bandi di concorso/) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge
2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. Sono esclusi dalla procedura i candidati che, per qualsiasi ragione, non si presenteranno alla prova nei luoghi, alla data e all'orario stabilito.
3. Non è consentita l'ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.
4. La prova colloquio è finalizzata a valutare il patrimonio di conoscenze e la capacità di soluzione di problemi operativi riferiti in particolare alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire al fine di accertare le professionalità acquisite dal candidato in relazione alle specifiche esigenze dell'ARPA Puglia nell'ambito professionale richiesto.
5. La prova colloquio è superata con il conseguimento di una valutazione di 21/30.
6. Sulla base dell'esame dei risultati, derivanti dalla comparazione degli elementi curriculari e della prova colloquio, la Commissione Esaminatrice stabilisce l'esito della mobilità utilizzando lo strumento del punteggio numerico.

ARTICOLO 13 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA.

1. Coloro che intendano far valere eventuali titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno auto-certificare i suddetti titoli nella domanda di partecipazione, indicando esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo al numero dei figli a carico, specificarne il numero.
2. Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando.
3. Saranno presi in considerazione, esclusivamente, i titoli di preferenza e di precedenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.
4. L'ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pubblicherà, sul Portale inPa e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova d'esame devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e, comunque, non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 14 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base dei voti attribuiti al colloquio e alla valutazione dei titoli, nei quindici giorni successivi alla conclusione di quest'ultima formulerà la graduatoria finale che l'Amministrazione procedente provvederà a pubblicare contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale InPA e nel proprio sito istituzionale.
2. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza al colloquio. Restano rimesse all'ARPA Puglia le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati nelle domande di partecipazione.
3. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.
5. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice e a nominare il vincitore della procedura selettiva di che trattasi sotto condizione di cui al successivo comma.
6. La graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice potrà essere modificata all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.

7. La graduatoria approvata dal Direttore Generale sarà pubblicata sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente collegamento: <https://www.inpa.gov.it>. La graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul sito internet dell'ARPA Puglia (<https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso) con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

ARTICOLO 15 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il trasferimento del candidato dichiarato vincitore è subordinato al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di provenienza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021 ed, in particolare, l'art. 3 comma 7 circa i casi in cui la mobilità volontaria è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Agenzia - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del contratto di lavoro, pena la decadenza dal trasferimento.

3. Il candidato dichiarato vincitore della procedura di mobilità sarà contattato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, indicando con esattezza la procedura cui si riferisce.

4. Il trasferimento presso l'ARPA Puglia comporta:

- La perdita, se in godimento presso l'Ente di provenienza, di eventuali indennità correlate alle funzioni esercitate;
- Una diversa valorizzazione economica delle quote di risultato, che dipendono dall'entità dei fondi dell'Agenzia e dai criteri dell'Agenzia di valorizzazione di tale retribuzione, rispetto a quelle percepite presso l'Ente di provenienza;
- La perdita di eventuali ferie residue maturate e non godute presso l'Ente di provenienza.

5. La data di trasferimento verrà definita con l'Azienda di appartenenza. L'Amministrazione si riserva di non procedere al trasferimento per mobilità qualora la decorrenza del trasferimento proposta dall'Ente di appartenenza del candidato risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative.

6. Il trasferimento avverrà nel rispetto del trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

7. Prima della sottoscrizione del contratto e dell'immissione in servizio presso ARPA Puglia, il candidato sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto dell'avviso. Il candidato che non si presenti o che rifiuti di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità.

8. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.

9. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura di mobilità che ne costituisce presupposto nonché la presentazione da parte del candidato di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.

10. Il candidato, a richiesta dell'Agenzia, anche in sede di sottoscrizione del contratto, è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

11. L'ARPA Puglia, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data d'inizio del servizio.

12. Al fine di assicurare la stabilità della Struttura di assegnazione, il vincitore della presente procedura non potrà chiedere trasferimento presso altre Amministrazioni prima di cinque anni di servizio effettivo in ARPA Puglia. Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre sedi dell'Agenzia,

fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per comprovate esigenze organizzative.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 17 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 18 - NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la procedura selettiva in oggetto, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere all'assunzione qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica o condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione impediscano e rendano incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

3. Nei casi di cui sopra, sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul portale "InPA".

4. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del bando. Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

5. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla specifica procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative, senza che nei candidati .

6. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

7. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460509 – 510 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

8. Ogni candidato dovrà provvedere in autonomia all'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

ARTICOLO 19 – PUBBLICITÀ

1. Il presente Bando viene pubblicato sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione "Avvisi") e sul Portale Unico di Reclutamento InPA nella sezione Bandi e Avvisi.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite

banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/ cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, Corso Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità:
Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali

I dati personali dei candidati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, dagli addetti agli Uffici Amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni (ad. Esempio, sono comunicati agli addetti alla sorveglianza sanitaria ai fini dell'espletamento della visita medica in fase preassuntiva) o al conferimento degli incarichi.

Inoltre, per l'espletamento delle prove, eventualmente anche in modalità da remoto, i dati personali dei candidati potranno essere comunicati a Società esterne specializzate Merito s.r.l.

Per il perseguimento delle finalità potrebbe essere necessario comunicare i dati personali dei candidati a:

- componenti della commissione;
- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

I dati personali raccolti da ARPA Puglia per il tramite del Portale InPA potranno essere oggetto di comunicazione e trattamento da parte di altre Pubbliche Amministrazione eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria.

I Dati Personali dei candidati sono trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali dei candidati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "Adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Pubbliche Autorità o consulenti legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo ovvero nei casi previsti dalla legge.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione

dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Vito BRUNO